

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 20 agosto 2010

In Aosta, il giorno venti (20) del mese di agosto dell'anno duemiladieci con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Giuseppe ISABELLON**

**Claudio LAVOYER**

**Ennio PASTORET**

**Marco VIERIN**

**Manuela ZUBLENA**

Si fa menzione che sono assenti giustificati alla seduta gli Assessori Albert LANIECE, Aurelio MARGUERETTAZ e Laurent VIERIN.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2236** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9, 10 E 11 DELLA L.R. 21/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DELLE MODALITA' DI ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI FISICI ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DI SOGGETTI ISPETTORI.

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia);

visto il decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, recante la definizione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) e le successive modificazioni ed integrazioni recentemente introdotte con legge regionale 2 marzo 2010, n. 8;

dato atto che, per il conseguimento delle finalità della richiamata l.r. 21/2008, all'articolo 1, comma 2, è esplicitamente menzionata la disciplina, da parte della Regione, dei criteri di accreditamento e dei requisiti professionali dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;

richiamato, in particolare, il capo III della l.r. 21/2008 relativo alla certificazione energetica degli edifici;

considerato che l'articolo 9, comma 2, della citata l.r. 21/2008 prevede che la Giunta regionale definisca, con propria deliberazione, le modalità di costituzione e gestione del sistema di accreditamento;

vista la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) e successive modificazioni, dove all'articolo 3, è prevista la costituzione di un Centro osservazione e attività sull'energia, di seguito denominato COA energia;

richiamata la propria deliberazione n. 1366, in data 21 maggio 2010, con la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento del Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia) istituito presso Finaosta S.p.A., sottoscritta in data 9 giugno 2010;

tenuto presente che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 21/2008, il COA energia eserciterà le funzioni di organismo di accreditamento attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica del possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività di certificazione e di ispezione;
- b) iscrizione e permanenza nell'elenco regionale dei soggetti certificatori;
- c) sorveglianza sulle attività svolte dai soggetti certificatori, anche mediante controlli a campione;

considerato inoltre che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2008, fra i requisiti necessari ai fini dell'accreditamento delle persone fisiche abilitate al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici vi è, in alternativa al conseguimento di un'esperienza professionale almeno triennale comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, la frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, organizzati da soggetti accreditati dalla Regione o dagli ordini e collegi professionali ed effettuati sulla base delle modalità approvate con deliberazione della Giunta regionale;

richiamata quindi la propria deliberazione n. 1448 in data 28 maggio 2010 recante "Approvazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b, della l.r. 21/2008 e successive modificazioni, delle modalità di riconoscimento dei corsi di formazione utili ai fini dell'accreditamento dei soggetti fisici abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici.";

premesso che, con tale deliberazione, sono stati definiti gli standard minimi di contenuto e di durata della formazione e ritenuto quindi necessario procedere, ai sensi del richiamato articolo 10 della l.r. 21/2008, anche alla definizione delle ulteriori modalità per l'accreditamento dei soggetti fisici che saranno abilitati al rilascio degli attestati di certificazione energetica degli edifici;

considerato inoltre opportuno, ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge regionale, adottare criteri per consentire l'accreditamento di eventuali soggetti esterni a cui demandare le ispezioni e gli accertamenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti dalla l.r. 21/2008;

dato atto che il sistema di accreditamento, così come delineato nella richiamata normativa regionale, deve rispondere a requisiti di pubblicità e di trasparenza ed essere gestito nel rispetto dei principi comunitari attuati con le direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate;

tenuto presente che l'approvazione delle predette modalità consentirà anche di conferire all'azione amministrativa la necessaria unitarietà, trasparenza ed efficacia nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

tenuto conto delle osservazioni pervenute ai competenti uffici dell'Assessorato attività produttive da parte degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali della Valle d'Aosta in merito ai contenuti della presente proposta di deliberazione;

vista la propria deliberazione n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente del Servizio per l'attuazione del piano energetico dell'Assessorato attività produttive, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla presente proposta di deliberazione;

in attuazione dell'obiettivo n. 113102 - Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale - del bilancio di gestione precedentemente citato;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret;

ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

1. di stabilire che il sistema di accreditamento di cui alla presente deliberazione ha per destinatari:
  - i soggetti fisici abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, per brevità denominati certificatori energetici, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 21/2008 e successive modificazioni;
  - i soggetti esterni con funzioni di ispettore, ai sensi del successivo articolo 11 della medesima legge regionale;
2. di approvare, ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. 21/2008 e successive modificazioni, le seguenti modalità di accreditamento dei certificatori energetici:

#### *A) Caratteristiche del procedimento di accreditamento dei certificatori energetici.*

I. L'accREDITAMENTO è la modalità attraverso cui la Regione, mediante il COA energia, verifica il possesso dei requisiti individuali richiesti per esercitare le attività connesse al rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici di cui alla l.r. 21/2008 e provvede all'iscrizione nello specifico elenco regionale dei richiedenti risultati idonei.

II. Il COA energia predispose l'avviso pubblico di accreditamento dei certificatori energetici, corredato dei relativi allegati tecnici, oggetto di validazione da parte del Servizio per l'attuazione del piano energetico della Regione.

#### *B) Requisiti di ammissione al procedimento di accreditamento dei certificatori energetici.*

I. Accedono al procedimento di accreditamento tutte le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale, laurea o diploma tale da consentire l'iscrizione ad un ordine o

- collegio professionale che abiliti allo svolgimento di attività in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;
- b) effettiva iscrizione ad un ordine o collegio professionale della natura sopra richiamata;
  - c) frequenza di corso di formazione, concluso con superamento di esame finale, conforme agli standard di cui alla propria deliberazione n. 1448 in data 28 maggio 2010;
  - d) in alternativa al precedente requisito di frequenza di corso di formazione, esperienza professionale almeno triennale comprovata da dichiarazione dell'ordine o collegio di effettiva iscrizione, relativa ad almeno due fra le seguenti attività: *i)* progettazione dell'isolamento termico degli edifici; *ii)* progettazione degli impianti di climatizzazione invernale o estiva; *iii)* progettazione energetica di edifici e impianti; *iv)* diagnosi energetiche;
  - e) conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, accertata secondo le modalità stabilite alla successiva lettera D) del presente punto.

II. Accedono altresì tutte le persone fisiche in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dal precedente paragrafo I alle lettere a), b), c) e d), conseguiti in altre regioni o in altri Stati appartenenti all'Unione europea e che abbiano ottenuto il requisito specificato alla successiva lettera e).

III. Sono esclusi dall'accesso al procedimento i soggetti fisici ai quali sia stato revocato in via definitiva l'accreditamento, secondo quanto disposto dal successivo punto 3., lettera C) della presente deliberazione.

IV. L'accesso al procedimento avviene su richiesta individuale e volontaria dell'interessato, secondo le modalità indicate nell'apposito avviso pubblico aperto, emesso dal COA energia in conformità a quanto disposto dalla presente deliberazione.

V. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della l.r. 21/2008, possono essere altresì abilitati, limitatamente alla certificazione degli edifici di proprietà della Regione o in uso alla stessa, i dipendenti regionali, individuati all'interno delle competenti strutture tecniche. I soggetti sopra citati accedono al procedimento di accreditamento se in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), ed e) del paragrafo I della presente lettera B).

VI. La richiesta di accesso al procedimento di accreditamento può essere presentata in qualunque momento.

*C) Articolazione del procedimento di accreditamento dei certificatori energetici, iscrizione all'elenco regionale ed abilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo per la redazione dei certificati energetici*

I. Il procedimento di accreditamento prevede la valutazione della richiesta, svolta attraverso la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, e, in caso di esito positivo, l'iscrizione all'elenco regionale e l'abilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo per la redazione dei certificati energetici.

II. Tale valutazione è svolta dal COA energia nel termine di 30 giorni naturali dalla data di presentazione della richiesta, fatti salvi gli effetti derivanti da errori, incompletezza od omissione di documentazione da parte del richiedente. In tale caso, il COA energia richiede le eventuali integrazioni e specificazioni, sospendendo la valutazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 19/2007, fino al raggiungimento delle condizioni documentali necessarie. Il COA energia segnala al Servizio per l'attuazione del piano

energetico della Regione eventuali situazioni di non veridicità della documentazione e/o delle dichiarazioni rese, ai fini delle conseguenti azioni previste dalla normativa vigente.

III. In caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente paragrafo II, il Servizio per l'attuazione del piano energetico provvede all'iscrizione del richiedente nell'elenco regionale dei certificatori energetici, autorizzando il COA energia all'abilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo per la redazione dei certificati energetici.

*D) Modalità di verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera bbis) della l.r. 21/2008.*

I. La conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale è verificata attraverso accertamento effettuato dagli ordini e collegi professionali aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e fuori di essa, effettuato secondo le indicazioni contenute nello schema di convenzione di cui all'allegato A della presente deliberazione;

3. di approvare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 21/2008 e successive modificazioni, le seguenti modalità di gestione del sistema di accreditamento dei certificatori energetici:

*A) Pubblicizzazione dell'elenco dei certificatori energetici.*

I. Il COA energia garantisce ampia pubblicizzazione dell'elenco dei certificatori energetici, primariamente attraverso il ricorso a tecnologie digitali, tali da consentire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

II. Il COA energia promuove la diffusione dell'elenco anche attraverso azioni informative mirate nonché nell'ambito delle iniziative di formazione ed informazione attribuitegli ai sensi dell'articolo 3, comma 3bis, lettera e), della l.r. 3/2006.

*B) Obblighi di aggiornamento e comunicazione.*

I. I certificatori energetici iscritti nel relativo elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) della l.r. 21/2008, sono tenuti a comunicare le variazioni delle proprie coordinate anagrafiche nel termine massimo di 30 giorni, secondo le modalità indicate in sede di avviso pubblico.

II. È altresì obbligo dei certificatori energetici comunicare tempestivamente al COA energia, secondo le modalità indicate in sede di avviso pubblico, l'eventuale sospensione o perdita del possesso dei requisiti obbligatori di cui al presente punto 2., lettera B), della presente deliberazione.

III. Il COA energia cura l'aggiornamento dell'elenco regionale dei certificatori energetici sulla base delle nuove iscrizioni e degli effetti di quanto disposto dalla successiva lettera C) del presente punto.

*C) Sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici.*

I. Il certificatore energetico incorre nella sospensione dell'accreditamento nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 17 della l.r. 21/2008.

II. Dopo tre sospensioni in esito a quanto disposto dal paragrafo precedente l'accreditamento è revocato definitivamente.

- III. Le violazioni sono accertate e contestate dalla Regione tramite il COA energia, che provvede agli atti di sospensione e revoca. Il COA energia trasmette il verbale di contestazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- IV. La sospensione dalla potestà di rilascio di attestati di certificazione opera automaticamente per i certificatori che, ai sensi di quanto disposto dal punto 4, lettera B), esercitano le ispezioni e gli accertamenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dalla l.r. 21/2008;
4. di approvare, ai sensi degli articoli 9 e 11 della l.r. 21/2008 e successive modificazioni, i seguenti criteri di accreditamento dei soggetti esterni di supporto agli ispettori del COA energia:

*A) Accreditamento dei soggetti esterni di supporto al COA energia nello svolgimento delle attività ispettive.*

I. L'ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta è accreditata dalla Giunta Regionale come soggetto di supporto al COA energia nello svolgimento delle ispezioni e degli accertamenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dalla l.r. 21/2008. Nello svolgimento delle attività ispettive l'ARPA può avvalersi esclusivamente di risorse professionali dotate dei seguenti requisiti:

- a. laurea magistrale, laurea o diploma tale da consentire l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale che abiliti allo svolgimento di attività in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;
- b. frequenza di corso di formazione, concluso con superamento di esame finale, conforme agli standard di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1448 in data 28 maggio 2010;
- c. in alternativa al precedente requisito di frequenza di corso di formazione, esperienza professionale almeno triennale comprovata da dichiarazione dell'ordine o collegio di effettiva iscrizione, relativa ad almeno due fra le seguenti attività: *i)* progettazione dell'isolamento termico degli edifici; *ii)* progettazione degli impianti di climatizzazione invernale o estiva; *iii)* progettazione energetica di edifici e impianti; *iv)* diagnosi energetiche.

II. Il COA energia provvede, su richiesta dell'ARPA, controfirmata dalla risorsa professionale interessata, alla verifica dell'effettivo possesso delle caratteristiche richiamate al precedente punto I, autorizzando in caso di esito positivo l'esercizio della funzione ispettiva e di accertamento.

*B) Condizione di incompatibilità.*

I. È fatto divieto alle risorse professionali che svolgono attività ispettive per conto di ARPA ai sensi della precedente lettera A) di svolgere attività di rilascio dell'attestato di certificazione energetica o ad essa connesse nell'ambito della Regione Valle d'Aosta. In caso di compresente iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici, l'esercizio della funzione ispettiva è autorizzato solo a seguito di sottoscrizione di apposita istanza di sospensione dalla potestà di rilascio di attestati di certificazione, all'uopo predisposta dal COA energia.

II. Le risorse professionali che svolgono attività ispettive per conto di ARPA ai sensi

della precedente lettera A) devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei soggetti intestatari dell'edificio oggetto dell'accertamento o ispezione, dei certificatori che hanno predisposto l'attestato di certificazione, dei professionisti incaricati di redigere quanto previsto all'articolo 8 della l.r. 21/2008, dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per le opere stesse;

5. di approvare, per l'attuazione del sopra citato punto 2. lettera D) paragrafo I, lo schema di convenzione di cui all'allegato A della presente deliberazione;
6. di stabilire che il sistema di accreditamento è pubblico ed è gestito nel rispetto dei principi comunitari attuati con le direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate;
7. di stabilire che le modalità di cui alla presente deliberazione costituiscono il riferimento cogente per l'esercizio da parte del COA energia delle attività afferenti il sistema di accreditamento di cui agli articoli 9, 10, 11 e 17 della l.r. 21/2008. Tali attività potranno inoltre essere regolate, per ulteriori eventuali aspetti amministrativi e procedurali, anche attraverso atti convenzionali e provvedimenti dirigenziali del dirigente del Servizio per l'attuazione del piano energetico della Regione. Il COA energia garantisce la tracciabilità delle attività svolte, in conformità alle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;
8. di stabilire che l'utilizzo dei dati che riguardano il richiedente l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori ha per finalità la gestione dell'accreditamento. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento, che avverrà anche attraverso strumenti informatici. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il COA energia indica anche in sede di avviso pubblico il responsabile del trattamento ed ogni altro elemento utile a garantire tutti i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali.);
9. di stabilire che, per i primi sei mesi di esercizio del dispositivo di accreditamento, il termine del procedimento richiamato al punto 2., lettera C), paragrafo II, della presente deliberazione è prolungato di ulteriori 30 giorni naturali;
10. di dare atto che, ai fini della semplificazione in fase di avvio ed a maggior tutela dei soggetti fisici richiedenti l'abilitazione al rilascio di certificazione energetica, il COA energia svolgerà, per i primi sei mesi di esercizio del dispositivo di accreditamento, azioni di promozione del riconoscimento dei corsi di formazione, come previsto dalla propria deliberazione n. 1448 in data 28 maggio 2010;
11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, nonché della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

FS/

*Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2236 in data 20/08/2010*

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCERTAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA L.R. 18 APRILE 2008, N. 21, DELLA CONOSCENZA DELLA PROCEDURA, DELLA METODOLOGIA E DEGLI STRUMENTI APPLICATIVI DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE.

TRA

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale n. 80002270074, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Dirigente del Servizio per l'attuazione del piano energetico dell'Assessorato attività produttive, ing. Tamara Cappellari, in virtù del decreto di delega del Presidente della Regione, Augusto Rollandin, n. 396, in data 1° settembre 2008 (prot. n. 2437/SGT), nonché in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,

E

l'Ordine/il Collegio professionale degli/dei \_\_\_\_\_, con sede legale e amministrativa in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, di seguito denominato Ordine/Collegio professionale

PREMESSO

che la legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), con le successive modificazioni ed integrazioni recentemente introdotte con legge regionale 2 marzo 2010, n. 8, istituisce al capo III il sistema regionale di certificazione energetica degli edifici;

che per il conseguimento delle finalità della richiamata l.r. 21/2008, all'articolo 1, comma 2, è esplicitamente menzionata la disciplina, da parte della Regione, dei criteri di accreditamento e dei requisiti professionali dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;

che la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) e successive modificazioni, all'articolo 3, ha prevista la costituzione di un Centro osservazione e attività sull'energia, di seguito denominato COA energia;

che il COA energia è il soggetto a cui è attribuita la funzione di organismo di accreditamento, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 21/2008, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica del possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività di certificazione e di ispezione;
- iscrizione e permanenza nell'elenco regionale dei soggetti certificatori;
- sorveglianza sulle attività svolte dai soggetti certificatori, anche mediante controlli a campione;

che il COA energia agisce sulla base delle modalità di costituzione e gestione del sistema di accreditamento definite dalla Giunta regionale con deliberazione n. .... in data .....

che, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 21/2008, possono essere accreditati come certificatori energetici esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale, laurea o diploma e iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;
- frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, organizzati da soggetti accreditati dalla Regione o dagli ordini e collegi professionali ed effettuati sulla base delle modalità approvate con deliberazione della Giunta regionale o, in alternativa, conseguimento di un'esperienza professionale almeno triennale comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività: 1) progettazione dell'isolamento termico degli edifici; 2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale o estiva; 3) progettazione energetica di edifici e di impianti; 4) diagnosi energetiche;
- conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale accertata, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale;

che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.r. 21/2008, possono ottenere l'accredimento, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei certificatori, i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 o di requisiti equivalenti conseguiti in altre regioni o in Stati della Comunità europea;

che il sistema di accreditamento, così come delineato nella richiamata normativa regionale, deve rispondere a requisiti di pubblicità e di trasparenza ed essere gestito nel rispetto dei principi comunitari attuati con le direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate;

che la succitata deliberazione della Giunta regionale n. .... in data .....ha stabilito che la conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale è accertata dagli Ordini e Collegi professionali aventi sede nella regione Valle d'Aosta e dagli Ordini e Collegi professionali aventi sede al di fuori del territorio regionale attraverso la stipula di apposita convenzione con la Regione autonoma Valle d'Aosta, secondo lo schema di convenzione dalla stessa approvato;

che l'Ordine/Collegio professionale è una istituzione regolamentata da leggi nazionali, il cui operato è sottoposto al controllo del Ministero della Giustizia e del proprio Consiglio Nazionale ed ha, tra l'altro, quali compiti istituzionali la tenuta dell'elenco degli iscritti (Albo) e il controllo dell'operato degli iscritti dal punto di vista deontologico;

che l'Ordine/Collegio professionale è anche titolare di un essenziale potere di vigilanza e di disciplina sugli iscritti per reprimere gli eventuali comportamenti contrari ai doveri professionali di cui i professionisti potrebbero rendersi responsabili;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1

*(Oggetto della convenzione)*

Oggetto della convenzione è la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'Ordine/Collegio professionale per l'attuazione dell'art. 10, comma 1, lettera bbis), della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), relativo all'accertamento della conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale.

### Articolo 2

*(Modalità di svolgimento dell'accertamento)*

La modalità di svolgimento dell'accertamento deve essere tale da garantire la verifica di ciascuno degli aspetti inerenti al sistema di certificazione energetica regionale, relativamente alla procedura, alla metodologia e agli strumenti applicativi. Pertanto lo stesso dovrà essere strutturato per consentire una verifica relativa ai contenuti minimi di cui al successivo articolo 3.

L'accesso alla prova di accertamento deve essere garantito a tutti i soggetti che presenteranno richiesta all'Ordine/Collegio professionale, purché in possesso del requisito previsto all'articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2008, anche provenienti da altre regioni o Stati esteri.

Le modalità di accesso all'accertamento (iscrizione, richiesta di dati ecc.) sono stabilite dall'Ordine/Collegio professionale, il quale provvederà a darne adeguata pubblicizzazione.

La prova di accertamento avverrà in lingua italiana.

### Articolo 3

*(Contenuti minimi dell'accertamento)*

L'accertamento dovrà vertere sulla verifica della conoscenza dei seguenti temi:

- normativa regionale (l.r. 21/2008) e relative delibere attuative;
- specificità del metodo regionale di calcolo completo e semplificato;
- specifiche del software regionale per la certificazione energetica Beauclimat;
- procedure inerenti al sistema di certificazione energetica regionale.

La prova di accertamento predisposta dall'Ordine/Collegio professionale dovrà prevedere un questionario con un minimo di 20 domande a scelta multipla a 4 opzioni sulle tematiche di cui sopra. La prova di accertamento può ritenersi superata se le risposte errate saranno inferiori al 25% delle domande totali.

L'Ordine/Collegio professionale, anche nell'ambito dei propri percorsi di aggiornamento professionale, può organizzare corsi propedeutici al superamento dell'accertamento della conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, nei quali verranno sviluppati i contenuti di cui al presente articolo.

Articolo 4  
*(Impegni dell'Ordine/Collegio professionale)*

L'Ordine/Collegio professionale si impegna a:

1. effettuare le prove volte all'accertamento della conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale secondo principi di equità e imparzialità per garantire parità di trattamento di tutti i richiedenti;
2. garantire trasparenza, accessibilità, appellabilità e continuità nel tempo della valutazione;
3. consentire l'accesso all'accertamento oltre che agli iscritti al proprio Ordine/Collegio professionale a chiunque ne faccia richiesta, purché in possesso del requisito previsto all'articolo 10, comma 1, lettera a) della l.r. 21/2008, anche proveniente da altre regioni o Stati esteri;
4. prevedere, nel corso del primo anno, una prova di accertamento con frequenza almeno mensile da realizzare a fronte di un numero minimo di dieci richiedenti, garantendo, comunque, una sessione di prova semestrale a prescindere dal numero di richiedenti;
5. garantire, per gli anni successivi, almeno una prova di accertamento semestrale.

Nello svolgere le attività di cui sopra l'Ordine/Collegio professionale si impegna a:

- dare ampia e diffusa informazione circa il calendario relativo sia alle date previste per le prove di accertamento, sia ai corsi di aggiornamento, con le modalità ritenute più idonee;
- dare comunicazione scritta al COA Energia, con preavviso di almeno 20 giorni, delle date previste per le prove di accertamento e delle relative modalità di iscrizione per i richiedenti, nonché delle date previste per i corsi di aggiornamento e delle relative modalità di iscrizione per i richiedenti.

Articolo 5  
*(Impegni della Regione)*

La Regione si impegna a:

1. mettere a disposizione attraverso il proprio sito regionale e per il tramite del COA Energia tutto il materiale e le informazioni inerenti la procedura, la metodologia e gli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, compreso il software per l'applicazione del metodo di calcolo delle prestazioni energetiche;
2. organizzare sul territorio regionale, avvalendosi del COA Energia, corsi di formazione e aggiornamento a cadenza almeno semestrale sulle tematiche inerenti la procedura, la metodologia e gli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale indirizzati ai professionisti designati dagli Ordini e Collegi convenzionati, per effettuare la formazione in merito ai temi in oggetto e l'aggiornamento dei propri iscritti. La sessione formativa verrà attivata a fronte del raggiungimento di un numero minimo complessivo di 10 partecipanti e fino ad un massimo di 30;
3. pubblicare, avvalendosi del COA Energia, sul proprio sito istituzionale:
  - o le modalità per l'adesione ai corsi di cui al punto precedente e le date di svolgimento degli stessi;
  - o l'elenco aggiornato degli Ordini e Collegi professionali convenzionati con la

Regione Valle d'Aosta;

- o le date delle prove di accertamento previste dagli Ordini e Collegi convenzionati.

#### Articolo 6

*(Durata della convenzione)*

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2013 e, successivamente alla scadenza, sarà rinnovata tacitamente di anno in anno.

Ad ogni scadenza, la Regione e l'Ordine/Collegio professionale potranno esercitare la facoltà di recesso dandone preventiva comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Le parti potranno comunque risolvere consensualmente la convenzione in qualunque momento, stabilendo modalità e condizioni. Nell'ipotesi di mancato rinnovo o di risoluzione anticipata, l'efficacia della convenzione si protrae per il tempo occorrente a perfezionare gli interventi in corso al momento della scadenza.

#### Articolo 7

*(Riservatezza e protezione dei dati personali)*

L'Ordine/Collegio professionale si impegna alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti, di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento delle attività.

Per quanto di propria competenza, l'Ordine/Collegio professionale è vincolato al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali."

#### Articolo 8

*(Controversie)*

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il foro di Aosta.

#### Articolo 9

*(Clausola risolutiva espressa)*

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le parti convengono che la convenzione possa essere risolta nei seguenti casi di inadempienza:

- da parte dell'Ordine/Collegio professionale:

- inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 4 della presente convenzione;

- da parte della Regione:

- inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1 della presente convenzione.

Ai fini di quanto sopra, si conviene che la dichiarazione della parte che intende avvalersi della clausola risolutiva debba essere comunicata all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuto inadempimento.

L'effetto risolutivo si produrrà di diritto qualora la parte inadempiente non ponga rimedio all'inadempimento nel termine di trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

Articolo 10  
*(Spese ed oneri fiscali)*

Le spese di stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'Ordine/Collegio. Trattandosi di scrittura privata non autenticata le spese di registrazione, come previsto dal D.P.R. 131/1986 saranno dovute solo in caso d'uso, a carico della parte che richiederà la registrazione.

La presente convenzione è redatta in due esemplari originali.

Letto, approvato e sottoscritto

Aosta,

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta  
Il Dirigente del Servizio per l'attuazione del  
piano energetico  
(ing. Tamara Cappellari)

---

Per l'Ordine/Collegio professionale degli/dei  
\_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )